SULL'APPLICAZIONE DELLA TASSA DI FABBRICAZIONE DEGLI SPIRITI

Art. 24

Per il primo anno dall'applicazione della presente legge, l'abbuono, di che all'art. 5 lettera C, per la distillazione del vino sara' di 40 per cento.

I fabbricanti che, anteriormente al l° settembre 1889, dichiareranno di produrre spirito dal vino, e si sottoporranno alla liquidazione della tassa di fabbricazione in ragione del prodotto effettivamente accertato, saranno ammessi a godere dell'abbuono considerato nel presente articolo a partire dal giorno della pubblicazione della presente legge.

Pero' lo spirito di vino cosi' ottenuto dovra' essere conservato in speciali magazzini assimilati ai depositi doganali, e non potra' essere estratto da questi ne' venir posto in commercio nello Stato ed esportato che dopo il 31 agosto del corrente anno 1889.

Versione in vigore dal 1 settembre 1889, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Sull'applicazione della tassa di fabbricazione degli spiriti
Estremi	Legge 11 luglio 1889, n. 6212
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 1889

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/sull-applicazione-della-tassa-di-fabbricazione-degli-spiriti/art-24/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it